



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 60 del 13 Novembre 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.10 della Società A.S.D. SAN LUCA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 25.10.2018 (ammenda di € 600,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all'entità ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda inflitta alla Società A.S.D. San Luca ad € 400,00 (quattrocento/00) e dispone accreditare la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.11 della Società F.C. SANTA SEVERINA 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 31.10.2018 (squalifica del calciatore CARDELLI Tonino per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che il comportamento del calciatore Cardelli Tonino deve essere inquadrato nell'atto di modesta violenza contro l'arbitro, senza conseguenze;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico di CARDELLI Tonino a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.12 dell Società' A.S.D. SAN NICOLA DA CRISSA 2017

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 25.10.2018 (squalifica dei calciatori MAZZOTTA Daniele e VALOTTA Rocco fino al 25.10.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

rilevato che i due calciatori Mazzotta Daniele e Valotta Rocco non risultano tesserati per la stagione in corso con la Società reclamante, ma alla data della gara in esame (14/10/2018) risultavano tesserati con la Società A.S.D. Capistranese, e successivamente svincolati d'ufficio in data 02/11/2018;

considerato che la Società A.S.D. San Nicola da Crissa 2017 non ha titolo a proporre reclamo avverso la squalifica di due soggetti non con essa tesserati;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi